

# Associazione Generale Italiana dello Spettacolo

COSTITUITA IL 7 DICEMBRE 1945 – SEDE SOCIALE ROMA, VIA DI VILLA PATRIZI, 10



**PRESIDENZA**

**Roma, 4 Marzo 2015**

CENTRALINO 06/88.47.31  
Telefax: 06/44.23.18.38  
e-mail: presidenza@agisweb.it

Prot. n.: *Affari Economici*

**Oggetto: IVA. Estensione del regime del “reverse charge”.**

**Circolare n. 22 / 2015**

***Al Presidenti delle Associazioni  
di categoria  
Alle Attività associate Agis  
Agli Enti ed Organismi Affiliati  
Alle Unioni/Delegazioni  
Regionali AGIS  
Alle Sezioni territoriali ANEC***

**Loro Sedi**

Si segnala che con la Legge di Stabilità per il 2015 è stato ampliato l'ambito di applicazione oggettiva dello speciale regime IVA del “reverse charge”.

Nell'allegata nota tecnica vengono forniti i primi chiarimenti.

Con i più cordiali saluti.

Il Presidente  
Carlo Fontana

*A cura di: Dott. Simone Maria d'Arcangelo  
Ufficio Affari economici Agis  
Tel. 06 88473380  
[simone.darcangelo@legalmail.it](mailto:simone.darcangelo@legalmail.it)*

***Allegati: 1***

## ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

**A.N.E.C.**  
Associazione Nazionale Esercenti Cinema  
**A.N.E.S.V.**  
Associazione Nazionale Esercenti Spettacoli Viaggianti  
**A.N.E.T.**  
Associazione Nazionale Esercizi Teatrali  
**A.N.L.L.**  
Associazione Nazionale Imprese Liriche  
**FEDERCIRCO**  
ENC Ente Nazionale Circhi  
AMMI (Associazione Italiana Musica Meccanica)  
ANBIMA (Associazione Nazionale Bande Italiane Musicali Autonome, gruppi corali e strumentali e complessi musicali popolari)  
CADEC (Club Amici del Circo)  
FNAS (Federazione Nazionale Artisti di Strada)  
**A.C.E.C.**  
Associazione Cattolica Esercenti Cinema  
**A.I.A.M.**  
Associazione Italiana Attività Musicali  
**A.N.F.O.L.S.**  
Associazione Nazionale Fondazioni Liriche Sinfoniche  
**S.A.P.A.R.**  
Associazione Nazionale Sezioni Apparecchi per Pubbliche Attrazioni Ricreative  
**A.N.A.V.**  
Associazione Nazionale Imprese di Rivista e Varietà  
**A.T.T.**  
Associazione Teatri Italiani di Tradizione  
**FEDERDANZA**  
A.I.D.A.F. (Associazione Italiana Danza Attività di Formazione)  
A.I.D.A.P. (Associazione Italiana Danza Attività di Produzione)  
A.D.E.P. (Associazione Danza Esercizio e Promozione)  
F.N.A.S.D. (Federazione Nazionale Associazioni Scuole di Danza)  
**A.N.A.R.T.**  
Associazione Nazionale Attività Regionali Teatrali  
**F.I.C.E.**  
Federazione Italiana del Cinema d'Essai  
**ITALIAFESTIVAL**  
**A.N.T.S.**  
Associazione Nazionale Teatri Stabili d'interesse Pubblico  
**I.C.O.**  
Associazione Nazionale Istituzioni Concertistiche Orchestrali  
**ASSOMUSICA**  
Associazione Italiana Organizzatori e Produttori Spettacoli di Musica dal Vivo  
**A.N.T.A.D.**  
Associazione Nazionale Teatri d'Arte Drammatica  
**A.N.T.P.I.**  
Associazione Nazionale Teatro Privato Indipendente  
**ATF**  
(Associazione Teatri di Figura)  
**A.N.T.A.L.**  
Associazione Nazionale Teatri Attività Lirica  
**A.N.C.R.I.T.**  
Associazione Nazionale delle Compagnie e delle residenze di Innovazione Teatrale  
**A.S.T.R.A.**  
Associazione Teatro Ragazzi  
**A.N.T.A.C.**  
Associazione Nazionale Teatri Stabili d'Arte Contemporanea

**ENTITÀ ORGANISMI AFFILIATI**  
**F.E.D.I.C.**  
Federazione Italiana dei Cine-Club  
**F.I.C.**  
Federazione Italiana Cineforum  
**C.S.C.**  
Centro Studi Cinematografici  
**CIN.IT.**  
Cineforum Italiano  
**C.G.S.-C.N.O.S.**  
Cinecircoli Giovani / Socio-Culturali  
**A.N.C.C.I.**  
Associazione Nazionale Cinecircoli Cinematografici Italiani  
**AGIS-FAC**  
Comitato Nazionale per la diffusione dei film d'arte e di cultura  
**E.T.I.**  
Ente Teatrale Italiano  
**FONDAZIONE INDA**  
Istituto Nazionale del Dramma Antico  
**ISCA**  
Istituto per lo studio e la diffusione del Cinema di animazione  
**CIDIM**  
Comitato Nazionale Italiano Musica CIM/Unesco  
**ISTITUZIONE TEATRO LIRICO SPERIMENTALE**  
(A.BELLI DI SPOLETO)  
**AGISCUOLA**  
**F.I.T.A.**  
Federazione Italiana Teatro Amatori  
**AS.L.L.CO**  
Associazione Lirica e Concertistica Italiana  
**ASSOCINEMA**  
**ATER**  
Associazione Teatrale Emilia Romagna  
**FONDAZIONE NUOVO TEATRO COMUNALE E AUDITORIUM PROVINCIALE - BOLZANO**  
**FONDAZIONE ROMA EUROPA**  
**A.L.F.M.**  
Associazione Italiana Fonic del Mixage  
**ISMEZ**  
Istituto Nazionale per lo Sviluppo Musicale nel Mezzogiorno  
**C.E.M.A.T.**  
Ente di Promozione Music Art Technology  
Ente Autonomo Regionale Teatro di Messina

## SEDI TERRITORIALI AGIS-ANEC

ANCONA (Marche), BARI (Puglia-Basilicata), BOLOGNA (Emilia Romagna),  
CAGLIARI (Sardegna), CATANIA (Anec-Sicilia),  
COSENZA (Calabria), FIRENZE (Toscana), GENOVA (Liguria),  
MILANO (Lombardia), NAPOLI (Campania), PADOVA (Tre Venezie),  
PALERMO (Agis-Sicilia) PERUGIA (Umbria),  
PESCARA (Anec-Abruzzo e Molise),  
ROMA (Lazio), TORINO (Piemonte-Valle d'Aosta)

# Associazione Generale Italiana dello Spettacolo

COSTITUITA IL 7 DICEMBRE 1945 – SEDE SOCIALE ROMA, VIA DI VILLA PATRIZI, 10



La Legge di Stabilità 2015<sup>1</sup> - recependo l'articolo 199, paragrafo 1, lettera a), della Direttiva n. 2006/112/CE - ha introdotto nel comma 6 dell'articolo 17 del D.P.R. 633/1972 la nuova lettera a-ter) ai sensi della quale l'applicazione del *reverse charge* viene estesa anche alle “prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici”.

Il meccanismo del *reverse charge*, inoltre, è stato esteso anche alle operazioni di seguito elencate:

1. trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra (articolo 3 della direttiva 2003/87/Ce)
2. trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica
3. cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo rivenditore

---

<sup>1</sup> Legge 23 dicembre 2014, n. 190 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.300 del 29-12-2014 - Suppl. Ordinario n. 99: Articolo 1, comma 629. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 17, sesto comma: 1) alla lettera a), dopo le parole: «alle prestazioni di servizi» sono inserite le seguenti: «diversi da quelli di cui alla lettera a-ter»); 2) dopo la lettera a-bis) è inserita la seguente: «a-ter) alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici»; 3) dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti: «d-bis) ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definite all'articolo 3 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, e successive modificazioni, trasferibili ai sensi dell'articolo 12 della medesima direttiva 2003/87/CE, e successive modificazioni; d-ter) ai trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica; d-quater) alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 3, lettera a); d-quinquies) alle cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati (codice attività 47.11.1), supermercati (codice attività 47.11.2) e discount alimentari (codice attività 47.11.3)»; b) prima dell'articolo 18 è inserito il seguente: «Art. 17-ter. -- (Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici). --- 1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorchè dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito»; c) all'articolo 30, secondo comma, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché a norma dell'articolo 17-ter»; d) all'articolo 74, settimo comma, alinea, dopo le parole: «di gomma e plastica,» sono inserite le seguenti: «nonché di bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo».

4. cessioni di beni effettuate nei confronti di ipermercati, supermercati e discount alimentari
5. cessioni di bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo.

Per le operazioni di cui ai punti 1), 2) e 3) l'applicazione del *reverse charge* è stata prevista in via temporanea per quattro anni mentre per le operazioni di cui al punto 4) l'efficacia è subordinata alla preventiva autorizzazione del Consiglio dell'Unione Europea.

Con particolare riferimento alle per le prestazioni di servizi di pulizia si segnala che il *reverse charge* si applica indipendentemente: dalla natura del rapporto contrattuale e dalla tipologia dell'attività esercitata.

Ogni qualvolta i suddetti servizi saranno resi nei confronti di soggetti passivi IVA, pertanto, l'imposta dovrà essere assolta con il meccanismo del *reverse charge* che, come noto, prevede che il destinatario di una cessione di beni o prestazione di servizi, **se soggetto passivo nel territorio dello Stato**, è tenuto all'assolvimento dell'imposta in luogo del cedente o prestatore (che emetterà fattura senza addebito dell'imposta).

Il destinatario della cessione di beni o della prestazione del servizio, conseguentemente, dovrà integrare la fattura ricevuta con l'indicazione dell'aliquota propria della operazione posta in essere dal cedente o prestatore del servizio, della relativa imposta e dovrà procedere alla registrazione della fattura sia nel registro delle fatture emesse che nel registro degli acquisti.

Giova segnalare, infine, che gli adempimenti previsti dal *reverse charge* devono essere osservati anche dagli enti non commerciali soggetti IVA ma solo con riferimento alle operazioni di acquisto poste in essere nell'esercizio di attività non commerciali.

***A cura di:***

***Dott. Simone Maria d'Arcangelo***

***Ufficio Affari economici Agis***

***Tel. 06 88473380***

***simone.darcangelo@legalmail.it***

### ***Normativa e prassi di riferimento***

- *Legge 23.12.2014, n. 190 (Legge di Stabilità per il 2015), articolo 1, comma 629;*
- *Direttiva n. 2006/112/CE, articolo 199 paragrafo 1, lettera a);*
- *D.P.R. 633/1972 Articolo 17.*